COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 641

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da istituti autonomi per le case popolari. 641

PRESIDENTE 641, 642
REPOSSI, *Relatore* 641
VENEGONI 642
BIASUTTI 642
MORELLI 642

Votazione segreta:

PRESIDENTE 643

La seduta comincia alle 9.30

CASTELLARIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fassina, Leone Marchesano, Martini Fanoli Gina, Palenzona e Pastore.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari. (2297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, sono stati aumentati di otto volte i minimi di salario corrisposti ai portieri di immobili urbani. Poiché questo decreto legislativo non dichiara espressamente che detto aumento è applicabile anche ai portieri degli stabili di proprietà di cooperative fruenti di contributo statale – ai quali non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale – né ai portieri degli stabili degli Istituti autonomi per le case popolari, questi enti non hanno corrisposto ai portieri da loro dipendenti gli aumenti suddetti, mettendo la categoria in condizioni di disagio. Poiché, d'altra parte, alla suddetta categoria sono stati estesi tutti gli altri miglioramenti economici accordati ai portieri di immobili urbani ed è stata anche

concessa l'indennità di carovita, sembra equo estendere ad essa l'aumento dei minimi salariali di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948.

Sono anche del parere che l'estensione della indennità di contingenza, istituita con il decreto legislativo 28 aprile 1947, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, sia un provvedimento quanto mai equo ed opportuno. Il relativo onere sarà a carico dei conduttori, che dovranno perciò rimborsare agli istituti le somme che dai medesimi saranno corrisposte per il titolo suindicato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari.

È fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« L'indennità di contingenza, istituita con il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

« L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori ».

A questo articolo l'onorevole Venegoni ha proposto un emendamento allo scopo di distribuire l'onere fra conduttore ed ente proprietario dell'immobile, metà per ciascuno.

VENEGONI. Modifico il mio emendamento, elevando a tre quarti l'onere della spesa di portierato a carico dell'inquilino e diminuendo ad un quarto quello a carico dell'ente. Si manterrà così l'uniformità con quanto avviene per gli immobili di proprietà privata, e non si creerà il principio che debba essere l'inquilino a sopportare tutto l'onere derivante dalla prestazione dei portieri.

PRESIDENTE. Per la verità, negli immobili di proprietà privata, le spese di portierato sono tutte a carico dell'inquilino.

BIASUTTI. Mi rendo conto delle osservazioni del collega Venegoni: ma nella situazione contingente non possiamo gravare gli istituti delle case popolari (che sono veri e propri enti assistenziali) di un altro notevole onere a favore di persone che già fruiscono di un beneficio. Può darsi che, con il normalizzarsi della situazione degli affitti, si possa modificare la distribuzione dell'onere. Attualmente, gli istituti suddetti non ricavano dai canoni degli inquilini nemmeno il necessario per le spese di manutenzione. D'altra parte, se negli immobili privati le spese di portierato sono a totale carico degli inquilini, non vedo come possa usarsi differente trattamento per questi istituti che, ripeto, hanno finalità non speculative ma addirittura assistenziali.

MORELLI. Ritengo che le osservazioni del collega Biasutti abbiano valore sostanziale e penso anch'io che non sia assolutamente il caso di gravare gli istituti a beneficio di una categoria, assolutamente privilegiata, di inquilini. Occorre tenere anche presente le serie difficoltà, specie di carattere economico, in cui si dibattono gli istituti di questo genere.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3, presentato dal collega Venegoni, così come risulta dopo le sue dichiarazioni:

« L'onere dipendente dai precedenti articoli è a carico per tre quarti del conduttore e per un quarto dell'ente proprietario dell'immobile ».

Trattandosi di emendamento integralmente sostitutivo di un articolo, pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 3 nella dizione governativa.

(*È approvato*).

L'emendamento Venegoni si intende, pertanto, respinto.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da istituti autonomi per le case popolari ». (2297):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Biasutti, Cappugi, Castellarin, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Cotellessa, Diecidue, Di Mauro, Federici Agamben Maria, Foresi, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Morelli, Perrotti, Petrone, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sacchetti, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Venegoni, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Fassina, Leone Marchesano, Martini Fanoli Gina, Palenzona e Pastore.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI